

Naturalizzazione ordinaria

secondo il diritto federale - Legge sulla cittadinanza (LCit)

secondo il diritto cantonale - Legge sulla cittadinanza ticinese e sull'attinenza comunale (LCCit)

Dal **1. gennaio 2018** è entrata in vigore la nuova Legge sulla cittadinanza.

Ogni cittadino straniero residente a Chiasso ha il diritto di inoltrare una domanda di naturalizzazione, **se rispetta le seguenti condizioni indispensabili (aggiornamento al 1. settembre 2021):**

- Essere in possesso di un permesso C in corso di validità
- Aver risieduto per almeno 10 anni in Svizzera
- Aver risieduto per almeno 5 anni in Ticino
- Aver risieduto per almeno 3 anni a Chiasso, dei quali i due precedenti l'inoltro della domanda
- Essere integrato

Condizioni d'integrazione – socio-culturali

- ✓ conoscenza scritta (A2) e parlata (B1) dell'italiano
- ✓ conoscere la storia, la geografia e la civica del Paese
- ✓ essere integrato e partecipare alla vita sociale e culturale
- ✓ partecipare alla vita economica o essere in formazione
- ✓ intrattenere rapporti con cittadini svizzeri
- ✓ essersi familiarizzati con le condizioni di vita svizzere
- ✓ incoraggiare l'integrazione dei membri della famiglia

Condizioni d'integrazione – etico-giuridiche

- ✓ rispettare i valori della Costituzione federale e della Costituzione cantonale
- ✓ non avere condanne penali sull'estratto del casellario giudiziale svizzero per privati (le condanne penali scadute non devono comparire nel sistema federale)
- ✓ non avere un procedimento penale aperto
- ✓ non avere in corso alcuna procedura all'Ufficio esecuzioni
- ✓ essere in regola con il pagamento delle imposte comunali, cantonali e federali (acconti e conguagli compresi)
- ✓ non aver beneficiato dell'aiuto sociale nei 10 anni precedenti la domanda, nel momento della presentazione della naturalizzazione e durante la procedura. Se si ha beneficiato dell'aiuto sociale, bisogna aver rimborsato l'intero importo prima di presentare la domanda di naturalizzazione
- ✓ non compromettere la sicurezza interna e/o esterna del Paese

Nella valutazione dei diversi criteri di naturalizzazione, l'autorità tiene in debita considerazione la situazione personale di ogni candidato. Le persone invalide, affette da una grave malattia oppure che hanno delle gravi difficoltà a leggere e scrivere e che per queste ragioni non adempiono a certe condizioni, ed in particolare alla conoscenza scritta e parlata dell'italiano e alla riscossione di aiuti sociali, possono segnalare queste circostanze al momento dell'inoltro della domanda di naturalizzazione.

Uno dei criteri più importanti per la naturalizzazione è il rispetto dei valori indicati nella Costituzione federale: democrazia, autodeterminazione e parità dei sessi. L'ordinanza federale menziona però anche il diritto alla vita e alla libertà personale, la libertà di credo e di coscienza, la libertà di espressione, l'obbligo di prestare servizio militare o servizio civile sostitutivo. Anche frequentare la scuola dell'obbligo è un valore costituzionale.

Nel calcolo degli anni di residenza in Svizzera, non sono presi in considerazione quelli trascorsi al beneficio di un permesso N (richiedenti l'asilo) o di un permesso L (soggiorno di breve durata), né permesso G (fornito ai frontalieri), né permesso S (per persone bisognose di protezione);

mentre quelli con il permesso F (ammissione provvisoria), contano la metà.

Gli anni trascorsi in Svizzera tra gli 8 ed i 18 anni contano doppio, ma il soggiorno effettivo deve essere di almeno 6 anni.

Chi è di lingua madre italiana o ha frequentato almeno cinque anni di scuola dell'obbligo di principio ticinese o ha ultimato una formazione a livello secondario II o terziario in lingua italiana di principio in Ticino, non dovrà dimostrare le proprie competenze linguistiche.

Senza questi presupposti i candidati dovranno presentare un certificato rilasciato da CELI o FIDE che attesti il livello di conoscenza della lingua italiana: livello A2 per lo scritto e livello B1 per il parlato - rivolgendosi ad uno degli enti di certificazione di livello internazionale presenti in Ticino; oppure presentando il "Passaporto delle lingue" (www.fide-info.ch).

Chi non ha frequentato almeno 5 anni fra la scuola dell'obbligo in Ticino (esclusa la scuola dell'infanzia) e/o una formazione di livello secondario II in una scuola ticinese, raggiungendo comunque in totale almeno 5 anni di frequenza, dovrà dimostrare la propria familiarità con le condizioni di vita svizzera, frequentando un corso di cittadinanza: corso, con test finale, sulle conoscenze del contesto geografico, storico, politico e sociale della Svizzera e del Ticino.

I corsi sono proposti dall'Istituto della formazione continua del DECS (www.ti.ch/ifc):

Casella postale 2170, 6501 Bellinzona; tel. 091 / 814.16.71; e-mail: decs-ifc@edu.ti.ch.

Lo straniero che non adempie i criteri succitati ma ha ottenuto un titolo del secondario II o un titolo terziario in Ticino deve sottoporsi al test. Di principio egli è tenuto a frequentare il corso durante il quale gli saranno fornite tutte le nozioni necessarie per far fronte al test; tuttavia può eccezionalmente chiedere, in forma scritta, al Servizio Naturalizzazioni di Bellinzona, l'esonero dalla frequenza del corso sulle conoscenze del contesto geografico, storico, politico e sociale della Svizzera e del Ticino.

In caso di esito negativo del test, lo può rifare solo dopo 6 mesi.

I candidati alla naturalizzazione che devono certificare la conoscenza della lingua italiana, rispettivamente superare il corso di cittadinanza, devono iniziare dalla certificazione della lingua italiana.

I figli minorenni possono essere inseriti nella domanda di uno dei due genitori. Se hanno già compiuto 16 anni devono però compilare un dossier separato.

Unione domestica registrata con partner svizzero

Contrariamente al matrimonio, l'unione domestica registrata non dà diritto alla naturalizzazione agevolata al partner straniero di un cittadino svizzero.

Va dunque presentata una domanda di naturalizzazione ordinaria.

Il/La richiedente deve rispettare i seguenti requisiti:

- Essere in possesso di un permesso C in corso di validità
- Vivere da almeno 3 anni in unione domestica registrata
- Aver vissuto in Svizzera per almeno 5 anni con permesso B, C o F: il soggiorno con un permesso F è considerato solo a metà
- Aver vissuto in Ticino per almeno 3 anni
- Aver vissuto a Chiasso almeno 3 anni, compresi i due precedenti l'inoltro della domanda di naturalizzazione
- Essere integrato (v. pag. 1)

(procedura ordinaria tramite formulario 1.B - vengono richiesti meno anni di residenza)

* * * * *

In Svizzera la doppia cittadinanza è ammessa senza limitazioni dal 1. gennaio 1992. Perciò lo straniero naturalizzato non deve più rinunciare alla sua cittadinanza d'origine. È tuttavia possibile che il diritto dello Stato di provenienza preveda la perdita automatica della cittadinanza in caso di acquisto volontario della cittadinanza di un altro Stato. Informazioni precise al riguardo possono essere fornite unicamente dalle autorità diplomatiche e consolari del Paese d'origine.

Procedura

I formulari necessari per le pratiche di naturalizzazione sono a disposizione presso la:
Cancelleria comunale – c/o Palazzo municipale – Piazza Col. C. Bernasconi 1 –
6830 Chiasso, tel 058 / 122 48 21, e-mail: municipio@chiasso.ch.

Costi della procedura

A livello comunale, il Municipio di Chiasso ha fissato le seguenti tasse:

- | | |
|---|--------------|
| - pratica di naturalizzazione ordinaria giovani fino 20 anni: | fr. 600.-- |
| - pratica di naturalizzazione ordinaria: | fr. 1'200.-- |

A livello cantonale la tassa è di fr. 800.-- per le procedure individuali di naturalizzazione ordinaria degli stranieri, più eventualmente fr. 100.-- per ogni figlio minorenni straniero compreso nell'istanza di naturalizzazione ordinaria di un genitore.

A livello federale la tassa è di fr. 100.-- per i maggiorenni, fr. 50.-- per i minorenni e fr. 150.-- per i coniugi che presentano le relative domande congiuntamente.

Le tasse sono rimosse indipendentemente dall'esito della procedura.